



# Città Metropolitana di Messina

## VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Controllo Gestione Rifiuti  
*Ufficio Controllo e Autorizzazioni*

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale per impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in aree non conformi allo strumento urbanistico soggetto all'approvazione regionale.

A tutti i Sindaci  
della Città Metropolitana di Messina

Ai Responsabili dei S.U.A.P.  
dei comuni della Città Metropolitana di Messina

In considerazione del contenuto della nota Prot. n. 33069 del 15/05/2024, inviata dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, ed introitata in pari data al n. 21989/24 del Protocollo Generale di questo Ente, che testualmente recita: "... Considerato che non sono intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento rispetto a quanto rappresentato con disposizione n.3830 del 20.01.2012, l'unica autorizzazione di impianti di gestione rifiuti ubicati in area non conforme allo strumento urbanistico, ancorché in possesso dei requisiti in procedura semplificata, è quella ordinaria ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che, come espressamente previsto al comma 6, "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e (...) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

### SI AVVISA

che il Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa VI Direzione non procederà ad alcuna iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, se l'impianto in cui svolgere l'attività ricada in zona agricola (zona E), e ciò anche in presenza di eventuale parere positivo di compatibilità urbanistica rilasciato dal competente Comune.

La presente comunicazione riguarda le procedure ex artt. 214-216 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia autonome, che endoprocedimentali, anche rispetto ad una richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

*Allegato:* nota Prot. n. 33069 del 15/05/2024, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente.

*Il Dirigente*  
**Dott. Ing. Giovanni LENTINI**



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0033069 del 15/05/2024

**OGGETTO:** *Autorizzazione Unica Ambientale per impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in aree non conformi allo strumento urbanistico regionale - OSSERVAZIONI*

alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi  
(riportati nell'elenco allegato)

ai SUAP dei Comuni della Sicilia  
(riportati nell'elenco allegato)

*e, p.c.* al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

al Dipartimento regionale dell'Urbanistica

Pervengono da parte dei SUAP di alcune province numerose istanze di A.U.A. relative a impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata ex artt. 214 – 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ubicati in zona destinata a verde agricolo ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica.

Con disposizione n. 3830 del 20/01/2012, che ad ogni buon fine si allega alla presente, questo Dipartimento di concerto con il Dipartimento regionale dell'Urbanistica aveva invitato le Province a "*rigettare l'istanza di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti in procedura semplificata per quegli impianti da realizzare sempre in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente*".

Come è noto le procedure semplificate ex artt. 214-216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione ordinaria alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la gestione dei rifiuti, disciplinata dall'art. 208 del D.lgs. medesimo, e comportano l'iscrizione in un apposito Registro provinciale dedicato alle imprese che operano nel campo dei rifiuti in regime semplificato, previa comunicazione alla Provincia di competenza territoriale (ora Città Metropolitana o Libero Consorzio). I requisiti necessari per l'attivazione sono prefissati da standard ministeriali e precisamente dal D.M. 05/02/1998 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 16/06/2002 per i rifiuti pericolosi.

A differenza dell'autorizzazione ordinaria ex art. 208, l'iscrizione alle procedure semplificate da parte della Provincia non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività, stante che **la procedura semplificata dà titolo unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione**, mentre la costruzione dell'impianto, ai sensi dell'art. 214, comma 7 del D.lgs. 152/2006 resta "*disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali*".

Le "*comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" rientrano tra i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 59/2013 e pertanto i gestori di impianti che operano nel campo dei rifiuti in regime semplificato, soggetti al rilascio di almeno uno dei titoli di cui al predetto art. 3, presentano istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

L'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. – ai sensi dell'art. 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013 "*sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3*", che non comprendono alcun titolo abilitativo edilizio. Va da sé che il richiedente, al momento dell'iscrizione, debba essere già in possesso dei requisiti (autorizzazioni) necessari per lo svolgimento dell'attività, e invero l'art. 215, comma 3, lettera b) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna alla Provincia la verifica del rispetto "*delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente*".

Dalla lettura degli atti (verbali conferenze dei servizi e Determine Dirigenziali) relativi ai procedimenti di A.U.A. per impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata ex artt. 214 – 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ubicati in zona non conforme allo strumento urbanistico, emerge che in alcuni casi tali impianti **sono stati autorizzati previo**

**“parere di compatibilità/fattibilità urbanistica” del Comune di riferimento e senza alcuna autorizzazione in variante.**

Considerato che non sono intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento rispetto a quanto rappresentato con disposizione n. 3830 del 20/01/2012, l'unica autorizzazione di impianti di gestione rifiuti ubicati in area non conforme allo strumento urbanistico, ancorché in possesso dei requisiti in procedura semplificata, è quella ordinaria ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che, come espressamente previsto al comma 6, “*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e (...) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”.

Per quanto sopra, salvo diverso avviso dei Dipartimenti Regionali competenti per materia, ai fini dell'uniforme applicazione della normativa a livello regionale, si comunica che questo Ufficio, nell'ambito dei procedimenti di A.U.A. ex D.P.R. n. 59/2013 relativi a impianti di recupero rifiuti, renderà i pareri di competenza solo nei casi in cui non vi siano difformità allo strumento urbanistico.

Le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, sono invitate a verificare se le istanze di A.U.A., comprensive dell'iscrizione alle procedure semplificate ex artt. 214-216, soddisfano le condizioni di ammissibilità e legittimazione nei termini sopra riportati.

Il Dirigente del Servizio  
Antonio Patella



Il Dirigente Generale  
Patrizia Valenti

